



COMUNE di BONDENO
Provincia di Ferrara

ORDINANZA N. 103/2009

Oggetto :

Disposizioni per l'adeguamento alle nuove norme in materia di iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente previste dalla legge 15 luglio 2009 n. 94. "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Verifica situazione economica." Integrazione ordinanza n. 99 del 9/11/2009.

IL SINDACO

Ricordato che con propria precedente ordinanza n. 99 in data 9/11/2009 sono state definite le disposizioni per l'adeguamento alle nuove norme in materia di iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente previste dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 – recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica – con riferimento alla verifica della situazione economica dei cittadini stranieri e dell'Unione europea che decidano di soggiornare in Bondeno, (art.4, co 3, D. Lgs n. 286/1998) senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, ai quali viene chiesto di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno per sé e per i propri famigliari da attestare attraverso una dichiarazione e/o altra documentazione idonea; tale disponibilità può essere dichiarata anche sottoforma di dichiarazione dell'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In tale circostanza, preventivamente all'iscrizione anagrafica, dovrà essere attivata da parte degli Uffici competenti adeguata attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato, in particolar modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche;

Ritenuto di precisare che per quanto riguarda i cittadini stranieri la verifica sarà assolta con la presentazione in copia degli stessi documenti già messi a disposizione della Questura, al solo esplicitato fine di documentare la tendenziale fondatezza sia della richiesta di rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno come pure il possesso del permesso stesso, senza per questo attivare procedimenti che esulano dalla competenza dell'Ente;

Dato atto che è inoltre facoltà del Comune di segnalare a Prefettura e Questura competenti il presunto status di pericolosità sociale di cittadini che chiedono l'iscrizione anagrafica a Bondeno;

Ritenuto di confermare per la parte rimanente tutta la propria precedente ordinanza n. 99 suddetta compresa la precisazione, in essa contenuta, per la quale *"la richiesta di iscrizione anagrafica, la quale costituisce diritto soggettivo, in linea generale non debba apparire vincolata da alcuna condizione (cfr. Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995 n. 8) al di fuori di quelle che la legge espressamente prevede, e che quindi gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti economici di cui sopra, si pongono non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione, bensì quali distinti e autonomi atti di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'applicazione di riduzioni e/o facilitazioni nella fruizione di servizi comunali o nell'erogazione di contributi economici a qualsiasi titolo";*

Vista l'esigenza di provvedere in merito;

ORDINA

- 1) per la motivazione portata in premessa, l'integrazione della propria precedente ordinanza n. 99 in data 9 novembre 2009, e sopra descritta, con la precisazione che per quanto riguarda i cittadini stranieri la verifica sarà assolta con la presentazione in copia degli stessi documenti già messi a disposizione della Questura, al solo esplicitato fine di documentare la tendenziale fondatezza sia della richiesta di rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno come pure il possesso del permesso stesso, senza per questo attivare procedimenti che esulano dalla competenza dell'Ente;
- 2) si dà atto contestualmente che nell'ambito della facoltà del Comune si colloca la segnalazione a Prefettura e Questura competenti il presunto status di pericolosità sociale di cittadini che chiedono l'iscrizione anagrafica;
- 3) di confermare per la parte rimanente tutta la propria precedente ordinanza n. 99 suddetta compresa la precisazione, in essa contenuta, per la quale *“la richiesta di iscrizione anagrafica, la quale costituisce diritto soggettivo, in linea generale non debba apparire vincolata da alcuna condizione (cfr. Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995 n. 8) al di fuori di quelle che la legge espressamente prevede, e che quindi gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti economici di cui sopra, si pongono non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione, bensì quali distinti e autonomi atti di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'applicazione di riduzioni e/o facilitazioni nella fruizione di servizi comunali o nell'erogazione di contributi economici a qualsiasi titolo”*;
- 4) avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio, avanti il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, oppure entro 120 giorni dalla stessa data ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 5) la presente integrazione viene pubblicata sul sito internet del Comune di Bondeno.

Bondeno, li 26/11/2009

IL SINDACO
FABBRI Alan